



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.10292-10100.A(2)

Roma 30 AGO. 2007

Oggetto:

Richiesta di detenzione armi in laboratorio artigianale – Quesito.
Riferimento Div.P.A.S. cat .6H/2007, del 29.05.2007

ALLA QUESTURA DI REGGIO EMILIA

In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, si rappresenta che, alla luce della normativa vigente, la richiesta della persona in oggetto appare fondata.

Al riguardo, si deve, innanzitutto, osservare come l'art. 38 del T.U.L.P.S., nel disciplinare la denuncia delle armi e delle munizioni, non abbia previsto particolari limitazioni circa i luoghi in cui esse possono essere custodite.

Anche l'art. 58 del Regolamento del T.U.L.P.S., nell'indicare le modalità di compilazione della denuncia, si limita ad affermare, genericamente, che in essa deve essere riportato "il luogo dove si trovano".

Inoltre, le norme di carattere penale richiamate da codesta Questura nella nota di riferimento, dalla cui lettura sembrerebbe desumersi la tesi secondo cui le armi andrebbero detenute esclusivamente nell'abitazione, debbono essere interpretate tenendo conto della giurisprudenza in materia di "privata dimora".

Infatti, nella sentenza n. 10531, del 7.12.1983, la Suprema Corte di Cassazione (V Sezione Penale) ha stabilito, in relazione al concetto di abitazione di cui all'art. 614 del Codice Penale, che "per privata dimora deve



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

intendersi qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente alla esplicazione della vita privata o delle attività lavorative. Il concetto di privata dimora è, pertanto, più ampio di quello di casa di abitazione, rientrando in esso ogni altro luogo, diverso dalla casa di abitazione, dove la persona si sofferma per compiere, anche in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata (di commercio, di lavoro, di studio, di svago ecc...)"

A tale giurisprudenza si rifà, inoltre, il nuovo testo dell'art. 52 del Codice Penale, modificato dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, che ha previsto espressamente la possibilità di esercitare la legittima difesa con armi legalmente detenute all'interno di luoghi ove venga esercitata l'attività professionale, commerciale o imprenditoriale.

Premesso quanto sopra, si deve convenire sul fatto che la legittima detenzione di un'arma all'interno di luoghi considerabili come privata dimora, in base al concetto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sia un'attività espressamente contemplata dall'ordinamento vigente.

Tali luoghi, comunque, dovranno sempre offrire, come nel caso prospettato, adeguate garanzie di sicurezza atte ad impedire un facile impossessamento delle armi da parte di terzi, così da configurare quella "diligente custodia" richiamata dal legislatore nell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.

IL DIRETTORE
L'Ufficio per L'Amministrazione Generale
(CAZZELLA)